



STATUTO

Associazione Ricreativa Culturale Università Statale - Milano
sportiva dilettantistica e di promozione sociale

in breve **A.R.C.U.S. - MILANO**

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione italiana, una Associazione denominata:

"Associazione Ricreativa Culturale Università Statale - Milano
sportiva dilettantistica e di promozione sociale"

in breve

"A.R.C.U.S. - MILANO".

2. L'Associazione e' regolata dalle norme del codice civile, dalla L. 383/2000, e dalla L.R. Lombardia n. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme speciali in quanto compatibili con la natura e le qualifiche assunte dall'ente.

3. Sono altresì applicabili, le conferenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Milano.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale presso l'Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono n. 7 in Milano.

2. Nell'ambito dell'Università, sono assegnati all'Associazione spazi operativi perche' la stessa vi possa svolgere la propria attivita' istituzionale.

3. La durata dell'Associazione e' illimitata.

ARTICOLO 3 - LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il logo dell'Associazione e' utilizzato esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
2. L'Associazione e' unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalita' di utilizzo e la sua tutela sono previste nel Regolamento generale dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - FINALITA' E CARATTERISTICHE

1. L'Associazione, che esaurisce le proprie finalita' nella Regione Lombardia, non ha fini di lucro e si prefigge il perseguimento di finalita' sociali sviluppando, promuovendo, coordinando e gestendo, come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attivita' culturali ed artistiche, ricreative, motorie sportive dilettantistiche, di turismo sociale e formative. Nell'espletamento dei propri compiti l'Associazione valorizza atteggiamenti e comportamenti attivi degli associati, volti a dare un contenuto sociale al tempo libero, al fine di determinare le migliori condizioni per una piu' elevata qualita' della vita.
2. L'Associazione e' un organismo unitario e autonomo che persegue i propri fini senza alcuna discriminazione garantendo, in particolare, le pari opportunita' tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.
3. L'Associazione si ispira ai principi di trasparenza e democraticita' mantenendo la piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra associazione.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite assicurate dai propri aderenti. In caso di particolare necessita', puo' assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

5. Le iniziative organizzate e promosse dall'Associazione sono estese anche ai soci di altre associazioni che svolgano la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto aderiscano a un'unica organizzazione locale o nazionale.

6. Gli impianti, i servizi, le strutture e le attivita' promossi ed organizzati dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

7. L'Associazione, nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati, dei terzi e dei partecipanti, promuove servizi e iniziative del tempo libero rivolti in particolare allo sviluppo della cultura, alla diffusione della pratica sportiva, allo sviluppo del turismo sociale e allo sviluppo dell'attivita' ricreativa, comunque finalizzati al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali.

8. L'Associazione accoglie le istanze di rinnovamento e di partecipazione che emergano democraticamente dalla base che la costituisce e potra' richiedere vincoli di affiliazione con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA'

1. L'Associazione, ai fini del conseguimento e in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nonche' per creare momenti di socializzazione e di aggregazione, in via esemplificativa potra':

- promuovere ed organizzare iniziative culturali quali convegni, dibattiti, mostre, esposizioni, stages, concorsi;
- promuovere iniziative culturali in Italia e all'estero, anche organizzando viaggi di approfondimento nonche' scambi culturali con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi;
- promuovere e gestire corsi di avviamento all'attivita' artistica, vocale e strumentale e corsi di studio teorici;
- allestire spettacoli teatrali, esibizioni vocali e strumentali, agendo nel rispetto della normativa vigente;

- promuovere e partecipare a gare e concorsi culturali;
- predisporre un centro di documentazione culturale al servizio degli associati e dei cittadini, offrendo a tutti i soci e gli interessati un servizio di pubblica utilita';
- promuovere attivita' di animazione e aggregazione rivolta ai bambini e ragazzi, volta a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
- promuovere e organizzare iniziative nell'ambito delle attivita' sportive dilettantistiche, attraverso la diffusione e la pratica, sia didattica che di propaganda dello sport in genere;
- promuovere, esclusivamente per gli associati, attivita' di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza alcuno scopo di lucro, con finalita' etiche, di solidarieta' ambientale e con esclusione di attivita' di somministrazione e di vendita;
- promuovere iniziative e politiche di welfare;
- promuovere ogni altra iniziativa che sia in linea con le proprie finalita' istituzionali, in sintonia con le normative di riferimento.

2. L'associazione puo' partecipare ad iniziative dell'associazionismo democratico e promuovere, direttamente o con altre associazioni aziendali e territoriali, lo sviluppo di un rapporto collaborativo e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.

3. L'Associazione potra' svolgere, altresì, attivita' connesse agli scopi istituzionali, anche al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalita', purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

4. In via esemplificativa, l'Associazione potra':

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento di iniziative deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività';
c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione quali ad esempio: prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, spacci di materiale sportivo e di rappresentanza, comprese operazioni di merchandising.

5. L'Associazione, in considerazione della pluralità dei propri fini e delle proprie attività, può articolarsi in sezioni specializzate, eventualmente dotate di proprio regolamento. I referenti delle suddette sezioni sono comunque tenuti a rispettare ed a far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti generali dell'Associazione. In nessun caso le sezioni possono considerarsi autonome giuridicamente ed amministrativamente e pertanto i referenti non possono adottare scelte organizzative, decidere spese, assumere provvedimenti, senza l'approvazione del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione, allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, nonché per facilitare l'accesso ai servizi del tempo libero, può promuovere, costituire o partecipare, ad associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, gruppi di interesse e gruppi di acquisto solidale, raggruppamenti o consorzi di altre associazioni aventi analoghi obiettivi.

ARTICOLO 6 - SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna discriminazione, tutti i dipendenti, in servizio e in quiescenza, dell'Università degli Studi di Milano, i loro familiari conviventi, i titolari di borsa di studio post laurea (dottorandi, titolari di assegno di ricerca, specializzandi, borsisti) e chiunque, sia cittadino italiano sia cittadino straniero, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intenda aderirvi.

2. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il

diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

3. Le richieste di iscrizione all'Associazione devono essere indirizzate, compilando apposito modulo, al Consiglio Direttivo che assumerà in merito una decisione motivata.

4. Le domande presentate da minorenni devono essere firmate da chi ne esercita su di essi la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. Contro il rifiuto di ammissione gli aspiranti soci possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

6. L'iscrizione del socio viene rinnovata all'inizio dell'anno sociale secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale determina anche la quota di iscrizione. In assenza di rideterminazione della quota associativa, si applica quella dell'anno precedente.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Sono pertanto previsti:

- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- il principio del voto singolo;
- la sovranità dell'assemblea degli associati ed i criteri della loro ammissione ed esclusione;
- i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

2. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alla quale possono altresì liberamente concorrere;
- accedere ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;

- frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

- essere coperti con polizza assicurativa individuale RC e infortunistica per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione.

3. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione, i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo livello a cui l'Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione.

4. Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'Associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto con le sole eccezioni richiamate al comma 3 dell'articolo 148 del D.P.R. n 917/1986.

5. È fatto obbligo ai soci di:

- osservare lo Statuto e i regolamenti interni;

- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;

- corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità.

6. Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

7. La dichiarazione di recesso del socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Nei casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

8. I soci svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente a titolo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

9. In nessun caso, i proventi delle attività possono essere divisi fra i soci sia in forma diretta che indiretta.

ARTICOLO 8 - CATEGORIE DI SOCI

1. Le seguenti categorie di soci hanno rilievo ai soli fini terminologici, organizzativi e statistici e non comportano alcuna differenziazione in relazione al trattamento, ai diritti ed ai doveri.

2. I soci si dividono in:

a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

b) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiscono all'Associazione dopo la costituzione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalita' e i termini contenuti nel presente Statuto;

c) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volonta' del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione ovvero per la loro notorieta' e il prestigio che con la loro presenza possono recare all'Associazione. I soci onorari o benemeriti sono proclamati tali con voto unanime del Consiglio Direttivo, ratificato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso. L'associato puo' in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, puo' deliberare l'esclusione, per l'inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per gravi fatti a carico dell'associato, per comportamenti contrastanti alle finalita' dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato.

3. Contro i suddetti provvedimenti il socio interessato puo' presentare ricorso scritto entro 10 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri per il riesame del caso.

ARTICOLO 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione deve disporre di un patrimonio adeguato per la realizzazione dello scopo istituzionale. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

. dai beni mobili e immobili di proprieta' dell'Associazione, o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa;

. dalle quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

. dai contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

. dai proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione nel perseguimento dell'attivita' istituzionale.

2. Il patrimonio deve essere amministrato con perizia, diligenza e prudenza, evitando ogni possibile rischio.

3. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali, il funzionamento e lo svolgimento delle sue attivita', l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

. quote sociali e contributi degli associati e partecipanti;

. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati, di persone fisiche, dell'Unione Europea;

. oblazioni, legati, eredita', donazioni;

. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- . entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- . entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
- . altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale;
- d) il Collegio dei Probiviri.

2. Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali o Revisore e del Collegio dei Probiviri si svolgono ogni 4 (quattro) esercizi.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA dei SOCI

1. L'Assemblea dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione. Essa e' composta da tutti i soci per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione.

2. L'Assemblea puo' essere ordinaria e straordinaria, e le deliberazioni vincolano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.

3. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione delle linee generali programmatiche dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale e del Collegio dei Probiviri, secondo le norme contenute nel regolamento elettorale;
- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, previa verifica del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale;
- l'approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- la deliberazione in merito alle questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle ed ogni questione che venga inserita nell'ordine del giorno e proposta al Consiglio Direttivo da almeno 15 soci aventi diritto al voto;

. la deliberazione su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge, o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni del presente Statuto;

- sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e' convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

2. L'assemblea e' inoltre convocata ogniqualvolta la richiesta di convocazione giunga dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto, o ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale, con l'obbligo di indicare le questioni da discutere.

3. La convocazione avviene mediante avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, e-mail o qualsiasi altra modalita' che dia prova dell'avvenuta ricezione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente il luogo, la data e l'ora dell'assemblea in prima e in eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell'ordine del giorno. La prima e la seconda convocazione non potranno avvenire nel medesimo giorno.

Nessun associato puo' farsi rappresentare in assemblea e sono pertanto escluse le deleghe.

ARTICOLO 14 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L'assemblea ordinaria e' validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la meta' degli associati e le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti.
2. In seconda convocazione l'assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione e' presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno voto. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea, affinche' ne possano prendere visione tutti i soci.
4. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorrono la presenza di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 15 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o il vice-Presidente o, in loro assenza, un socio designato dalla stessa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunita'.
3. Tutti i dipendenti dell'Universita' degli Studi di Milano non associati, possono assistere ai lavori dell'Assemblea, ma senza diritto di voto.

4. Possono inoltre partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto e su invito del Consiglio Direttivo, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si renda necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
5. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario e, qualora si svolgano votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalita' ritenute piu' idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
6. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro verbali delle Assemblee dei soci, sono resi pubblici tramite affissione nei locali dell'Associazione per i dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea e/o pubblicati sul giornale dell'Associazione o sul sito web istituzionale dell'Associazione.
7. Il libro verbale delle adunanze delle Assemblee e' conservato presso la sede sociale.
8. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potesta' genitoriale o la tutela hanno diritto di essere convocati per la partecipazione all'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto ne' elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo e' affidato il compito di realizzare gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e rimane in carica per quattro esercizi scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio del suo mandato.
2. Il Consiglio Direttivo e' composto da 11 (undici) membri. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalita' e termini contenuti nel presente Statuto e nel regolamento di attuazione, e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno a maggioranza assoluta il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere. Coloro che ricoprono le predette cariche costituiscono la Giunta dell'Associazione.

4. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e in sua assenza il Consiglio convoca nel piu' breve tempo possibile l'assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti cosi' nominati decadono con gli altri componenti.

5. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea dovra' procedere a nuove elezioni nel termine perentorio di quarantacinque giorni.

ARTICOLO 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri nell'individuazione delle iniziative da assumere e dei criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e nella sua gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

2. Tutte le deliberazioni a carattere economico del Consiglio Direttivo devono trovare adeguata copertura finanziaria.

3. In particolare, spettano al Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e senza che cio' costituisca limitazione alcuna, i seguenti compiti:

- adottare le decisioni necessarie per attuare le deliberazioni assembleari;
- approvare annualmente il bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo, da sottoporre per l'approvazione finale all'Assemblea dei soci entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- determinare la quota associativa annuale e le ulteriori quote e contributi di partecipazione ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- nominare delle commissioni per lo svolgimento di determinate attivita';
- organizzare le attivita' per aree omogenee, per sezioni o gruppi d'interesse, definendo eventuali regolamenti;
- assegnare incarichi operativi a soci, con spiccate capacita' organizzative e/o competenti in alcuni specifici settori;

- presiedere all'organizzazione delle diverse attivita' sociali;
 - approvare la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con altri organismi o enti;
 - autorizzare il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, discussi e approvati in via preventiva dal Consiglio Direttivo;
 - predisporre, modificare e integrare, secondo le necessita' dell'Associazione, i regolamenti, compresi quelli amministrativi, dandone comunicazione ai soci;
 - formulare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - proporre al Collegio dei Probiviri eventuali misure disciplinari nei confronti dei soci;
 - approvare la costituzione di associazioni sportive dilettantistiche e/o associazioni culturali e/o gruppi d'interesse per facilitare l'accesso ai servizi del tempo libero.
4. Al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo possono esser delegate dal medesimo Consiglio, con delibera che determini i limiti della delega, determinate funzioni o affidati specifici incarichi, conferendo i relativi poteri di firma.
5. Il Presidente ha la firma sociale e puo' conferire deleghe a terzi nell'ambito dei propri poteri.

ARTICOLO 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, dal Collegio dei Revisori legali o Revisore legale o dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio Direttivo e' convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza ai membri del Collegio dei Revisori legali o Revisore legale ed ai membri del Collegio dei Probiviri, a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli

argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri, con richiesta scritta possono far inserire all'ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.

3. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

4. I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fra cui il Presidente o, in sua assenza, uno dei Vice Presidenti. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

7. Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.

8. Coloro che collaborano alle attività dell'Associazione hanno diritto di essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono inoltre far inserire a verbale le proprie osservazioni.

9. Le delibere approvate hanno effetto immediato e sono pubbliche.

10. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Verificandosi i presupposti di cui al precedente articolo, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto, che sarà sottoposto ad approvazione nella successiva riunione come primo punto all'ordine del giorno dopo essere stato reso disponibile con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte.

12. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, conservati nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo presso la sede sociale e sono consultabili da tutti i soci, previa richiesta motivata al Presidente.

13. Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti di singoli componenti del Consiglio Direttivo devono essere presentate in forma scritta al Presidente, essere adeguatamente motivate e sottoscritte da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

14. Qualora riceva una mozione di sfiducia, il Presidente è tenuto a convocare urgentemente il Consiglio Direttivo.

15. Nel caso in cui la sfiducia riguardi il Presidente la mozione deve essere presentata al Collegio dei Probiviri e la seduta di Consiglio sarà in tale caso convocata e presieduta dal Presidente del Collegio stesso.

16. Ove la mozione di sfiducia ottenga il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri per le opportune valutazioni di merito e, successivamente, portata in Assemblea per la decisione definitiva.

ARTICOLO 19 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo e' anche il Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio, ne cura gli interessi ed e' il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali.
3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
4. Il Presidente e' eletto a scrutinio segreto fra i membri del Consiglio Direttivo, sulla base di un programma di lavoro esposto al momento della presentazione della candidatura. L'incarico di Presidente puo' essere rinnovato consecutivamente per un solo mandato.
5. Al Presidente spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:
 - sovrintendere ed essere organo di impulso dell'intera gestione dell'Associazione;
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - presiedere l'Assemblea dei soci;
 - dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
 - sviluppare ogni attivita' finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico dell'Associazione;
 - curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
6. Il Presidente, alla scadenza del mandato, e' tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

7. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dal mandato per dimissioni, trasferimento, o altro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni scegliendolo tra i membri in carica dello stesso Consiglio.

8. Il mandato del Presidente neo-eletto dura fino al termine previsto per la durata ordinaria prevista ed il periodo, se inferiore a 18 mesi, non viene computato ai fini dell'applicazione della disposizione sui limiti del mandato.

9. L'ineleggibilita' consecutiva alla carica di Presidente, permane per un periodo di tempo pari alla durata naturale di un mandato.

10. Il/I Vice Presidente/i e/sono eletto/i dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, il piu' anziano di eta' sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, con gli stessi poteri e con le stesse funzioni. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Presidente piu' anziano di eta', sara' il secondo Vice Presidente, a sostituire il Presidente.

11. In caso di assenza od impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, il consigliere piu' anziano di eta' sostituisce il Presidente con gli stessi poteri e con le stesse funzioni.

ARTICOLO 20 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere e' eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Egli svolge principalmente i seguenti compiti:

- presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- redige le scritture contabili, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispose, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo;
- ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale, e provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, in accordo con gli altri membri del Consiglio eventualmente delegati. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo

delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;

- mantiene i rapporti con gli istituti di credito, ha la firma congiunta con il Presidente sul conto corrente dell'Associazione per le operazioni di prelievo e per i pagamenti, mentre per le altre operazioni bancarie, quali i versamenti, e' sufficiente la sola firma del Tesoriere o del Presidente.

2. In caso di impedimento del Tesoriere oppure nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del mandato, le funzioni di Tesoriere sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova elezione, dal Segretario o da uno dei Vice Presidenti.

ARTICOLO 21 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario e' eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge principalmente i seguenti compiti:

- redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali;

- cura la tenuta del libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci e del libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;

- cura la tenuta del Libro dei Soci;

- cura la corrispondenza dell'Associazione;

- cura gli aspetti organizzativi dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni degli Organismi associativi.

3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, e' sostituito per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova elezione, dal Tesoriere o da uno dei Vice Presidenti.

ARTICOLO 22 - LA GIUNTA

1. La Giunta e' composta dai consiglieri che svolgono le funzioni di cui al co. 3 dell'art. 16 del presente statuto ed ha il compito di coadiuvare il Presidente nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
2. La Giunta esercita anche funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza motivata, la Giunta puo' adottare decisioni di carattere tecnico e operativo. Tutte le riunioni della Giunta devono essere registrate in un verbale che deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
3. La Giunta si riunisce quando il Presidente ne ravvede la necessita'.

ARTICOLO 23 - IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

O IL REVISORE LEGALE

1. Il Collegio dei Revisori legali o Revisore legale e' l'organo di controllo della gestione sociale, verifica la tenuta dei registri e l'esattezza e la veridicita' dei bilanci, rendendosene garante nei confronti dell'Assemblea.
2. Il Collegio dei Revisori legali e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, con competenza ed esperienza amministrativa o contabile, e rimane in carica per quattro esercizi. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede le riunioni.
3. Sono compiti del Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale :
 - controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - accertare la regolare tenuta della contabilita';
 - verificare almeno ogni trimestre l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta';
 - redigere una relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - esprimere pareri sul bilancio preventivo.

4. I componenti del Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; inoltre hanno diritto di accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione.

5. Possono, altresì, anche individualmente e in qualsiasi momento, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti o verifiche richiedendo la presenza del Presidente e/o del Tesoriere e/o del Segretario. Eventuali irregolarità amministrative riscontrate, devono essere segnalate al Presidente del Collegio, che avrà l'obbligo di segnalarle al Consiglio Direttivo per le opportune azioni consequenziali.

6. Le verifiche del Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale, sul controllo della gestione si svolgono ogni trimestre.

7. Di ciascuna verifica deve redigersi apposita relazione nella quale annotare i risultati del controllo. La relazione debitamente sottoscritta da chi l'abbia redatta è custodita presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 24 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione e interviene in tutti i casi di violazione delle predette norme.

2. Esso svolge, altresì, funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per quattro esercizi, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

4. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni per la validità delle quali è necessaria la presenza dei membri effettivi, fatto salvo che siano impossibilitati a partecipare alle sedute, nel qual caso sono sostituiti dai supplenti.

5. È competenza del Collegio dei Probiviri la definizione di tutte le vertenze che eventualmente sorgessero tra i vari organi e membri dell'Associazione, ed in particolare:

a) i casi inerenti ad indegnità o indisciplina dei soci, presentati dal Consiglio Direttivo;

b) i ricorsi presentati dai singoli soci avverso provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;

c) le mozioni di sfiducia nei confronti di componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente.

6. Le valutazioni di cui alla lettera c), qualora la mozione di sfiducia sia accolta, devono essere sottoposte all'Assemblea dei soci, accompagnate da una dettagliata relazione del Collegio stesso, e, qualora la mozione sia approvata dall'Assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo e/o il Presidente sfiduciati decadono immediatamente.

7. I provvedimenti che il Collegio dei Probiviri puo' adottare nei confronti dei soci sono il richiamo e l'espulsione. Quest'ultimo provvedimento e' adottato nei confronti dei soci che abbiano commesso atti lesivi del prestigio o degli interessi dell'Associazione, o che abbiano commesso gravi inosservanze dello Statuto e del regolamento di applicazione, previo accertamento e verifica effettiva e ulteriore riscontro di irregolarita' provate e solo dopo contraddittorio con i soggetti interessati.

8. I soci espulsi possono opporsi per iscritto contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri, inviando apposito ricorso motivato al Presidente del Collegio stesso, il quale e' tenuto a sottoporre il caso all'Assemblea dei soci che decidera' in modo definitivo. Il ricorso non sospende l'esecutivita' dell'iniziale espulsione.

9. Il Collegio dei Probiviri e' tenuto a verbalizzare le proprie decisioni, che devono essere trascritte su un apposito libro dei verbali, custodito a cura del Collegio stesso presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Le funzioni di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e di componente degli organi delle sezioni, sono svolte a titolo gratuito.

2. Gli eventuali rimborsi spese a pie' di lista devono essere autorizzati e definiti dal Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ARTICOLO 26 - DIMISSIONI DAGLI ORGANI SOCIALI

1. Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo che ha la facolta' di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
2. Se un membro degli eletti nel Consiglio Direttivo dovesse essere dimissionario o decaduto, o venisse a mancare per qualsiasi motivo, gli subentra il primo dei non eletti, che deve accettare la nomina mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori legali debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Revisori legali, subito dopo la ratifica, darne comunicazione al Consiglio Direttivo ed avvisare il supplente.
4. Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri darne comunicazione al Consiglio Direttivo ed avvisare il supplente.

ARTICOLO 27 - INCOMPATIBILITA'

1. Le candidature per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori legali e per il Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.
2. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 28 - AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione e' un organismo patrimoniale e amministrativo autonomo, al servizio di tutti i soci.
2. Le norme amministrative e di gestione sono determinate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sulla base delle disposizioni amministrative dell'Universita' degli Studi di Milano e nel rispetto della legislazione vigente.
3. Le norme amministrative sono contenute nel regolamento di amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 29 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo e' accompagnato da una relazione, redatta a cura del Collegio dei Revisori legali (o Revisore legale), che illustri l'attivita' nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
4. Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attivita' occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle predette iniziative.
5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito esclusivamente a favore delle attivita' istituzionali previste all'art. 5 del presente Statuto.

**ARTICOLO 30 - MODIFICHE ALLO STATUTO,
OPERAZIONI STRAORDINARIE E SCIoglIMENTO**

1. Le proposte di modifica dello Statuto e quelle riguardanti operazioni straordinarie possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 14, comma 4 del presente Statuto.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze di cui all'articolo 14, comma 5 del presente Statuto.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio eventualmente residuo sara' devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
4. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile in materia di associazioni, le altre norme e leggi speciali, il diritto dell'Unione Europea e tutte le altre normative in quanto compatibili.